

**Allegato C**

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA  
COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE E MATERIALE DI PROPAGAZIONE DELLE  
VARIETÀ DI AGRUMI DENOMINATE EARLY SICILY E SWEET SICILY**

**TRA**

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona di ....., nato/a a ... il ...., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA

**E**

..... (di seguito DITTA) con sede legale in via ..., Codice Fiscale .....e Partita IVA ....., nella persona di ....., nato/a a ... il ... , nella sua qualità di legale rappresentante della DITTA

**PREMESSO CHE**

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- nell'ambito della sua missione istituzionale, il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore dell'agrumicoltura e, in particolare, il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) effettua, presso le proprie sedi territoriali, attività di miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito agrumicolo;
- Nell'ambito dell'attività di breeding condotta dalla Sede di Acireale del CREA-OFA sono state sviluppate le varietà Early Sicily e Sweet Sicily, di seguito "Varietà", per le quali il CREA, in qualità di titolare, ha ottenuto presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO) le privative comunitarie per ritrovati vegetali n. 47813 e 47814 del 09/10/2017 entrambe con scadenza al 31/12/2047;
- Le Varietà sono già state oggetto di precedente valorizzazione commerciale nel territorio nazionale;
- Il CREA per il tramite del CREA-OFA ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il ... (prot. n. ... del ...), manifestazioni di interesse preliminari da parte di Aziende o Consorzi vivaistici, finalizzate alla sottoscrizione di contratti di licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione ai fini della commercializzazione di piante e materiale di propagazione delle Varietà in Italia;
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. ... del ...) ad ottenere il suddetto Contratto, il cui schema è stato approvato dal Direttore del CREA-OFA e pubblicato in allegato allo stesso Avviso;
- Il CREA, per il tramite del CREA-OFA, con Determina direttoriale prot. n. ... del ..., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione di piante e materiale di propagazione delle Varietà nel territorio italiano, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nel vivaismo agrumicolo;
- Le Parti intendono con il presente contratto (di seguito, "Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di non esclusiva, del diritto di moltiplicare e commercializzare piante delle Varietà in Italia.

**CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura**  
**CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops**

**Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa**

Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma

Via Torrino, 3 - 81100 Caserta

Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì

Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)

Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it ∫ ofa@pec.crea.gov.it  
W www.crea.gov.it

**T +39 0984 4052**

T +39 06 7934811

T +39 0823 256201

T +39 0543 89428

T +39 095 7653111

T +39 0743 49743

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 Valore delle Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

### **Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio**

CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle piante e materiale di propagazione delle Varietà nel solo territorio italiano alle condizioni di seguito riportate. La commercializzazione delle piante e materiale di propagazione delle Varietà dovrà riguardare solo gli utilizzatori finali (produttori).

Il CREA fornirà alla ditta materiale di propagazione di categoria CAC. La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale in buono stato fitosanitario. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento in sanità e ai relativi controlli sanitari e genetici della Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA.

*[Nel caso in cui la ditta sia un consorzio vivaistico]* l'elenco delle aziende associate alla DITTA sono riportate nell'allegato 1

### **Art. 3 Riconoscimento del Costitutore e Responsabilità**

La DITTA riconosce il CREA quale Organismo Costitutore e Titolare dei diritti di privativa delle Varietà e i breeder costitutori indicati nella scheda tecnica delle Varietà così come tutelate presso il CPVO.

La DITTA assume, con il presente Contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale delle Varietà.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e lo stato sanitario delle piante nelle diverse fasi della filiera fino al momento della commercializzazione.

### **Art. 4 Durata del Contratto**

Il presente Contratto, valido dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà durata pari a 15 anni, previo rispetto delle condizioni contrattuali previste.

### **Art. 5 Vendita minima di piante**

Il licenziatario si impegna a vendere un numero di piante da vivaio o da marze non inferiore a 250 per singolo produttore che ne faccia richiesta.

### **Art. 6 Gestione finanziaria e corrispettivi**

Al fine di acquisire i diritti non esclusivi di moltiplicazione e commercializzazione di piante e materiale di propagazione delle Varietà, successivamente alla sottoscrizione del Contratto, la DITTA si impegna a versare al CREA un *entry fee* pari a € **1.000,00** (+ IVA) secondo le indicazioni di seguito specificate.

Inoltre, annualmente entro il 30 novembre, la DITTA si impegna ad inviare a CREA una dichiarazione sul numero di piante e materiale di propagazione vendute e corrisponderà al CREA una **royalty di € 2** (+ IVA) per ogni pianta e materiale di propagazione delle Varietà commercializzate entro lo stesso termine del 30 novembre.

Il corrispettivo dovrà essere versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura emessa da CREA, sul conto corrente n. 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR con bonifico ORDINARIO, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura, il numero della fattura stessa e la sigla "OFA 1.02.12.01 Acireale - (nome varietà)".

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e alla vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

#### **Art. 7 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione**

La DITTA si obbliga a tenere un'ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altra informazione occorrente per la tutela dei diritti brevettuali.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla commercializzazione delle Varietà.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome delle Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale Organismo costitutore della Varietà in qualsiasi documentazione, ove richiesto dalla normativa vigente, dandone opportuna comunicazione al CREA.

#### **Art. 8 Mutazioni**

Qualsiasi mutazione delle Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

#### **Art. 9 Garanzie**

La Varietà viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che la Varietà non sia stata oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- l'idoneità delle Varietà ad un particolare uso e la loro immunità da difetti.

#### **Art. 10 Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

#### **Art. 11 Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirli.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati delle Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di accertata contraffazione della Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

#### **Art. 12 Risoluzione del contratto e divieto di cessione**

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dal Contratto e la varietà restituita secondo le previsioni dell'art. 15.

La DITTA, pena la risoluzione del contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso.

#### **Art. 13 Inadempimenti**

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa dal CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la Varietà restituita secondo le previsioni dell'art. 15.

#### **Art. 14 Diritto di Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, le Varietà torneranno nella completa disponibilità del CREA come indicato nel successivo Articolo 15.

#### **Art. 15 Restituzione della varietà**

Al termine del presente Contratto, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano fin d'ora che la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA. La DITTA, con effetto immediato, non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni, coltivazioni e commercializzazioni della Varietà.

Conseguentemente al termine del presente Contratto, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

#### **Art. 16 Oneri fiscali**

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), è sostenuta da CREA.

#### **Art.17 Norme applicabili e Controversie**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art. 18 Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, individua il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

##### Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Corso Savoia 190, 95024 Acireale, mail: [marco.caruso@crea.gov.it](mailto:marco.caruso@crea.gov.it) pec: [brevetti.ofa@pec.crea.gov.it](mailto:brevetti.ofa@pec.crea.gov.it)

##### Per la DITTA

....., via ....., tel: ....., mail:  
..... pec: .....

**SEDE LEGALE**

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

**C.F.** 97231970589 **P.I.** 08183101008

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

**Art. 19 Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 18 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 7 premesse e n. 19 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

**Per il CREA**

Il Direttore Generale

.....

**Per la DITTA**

Il Legale Rappresentante

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. 4, 5,6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 del presente Contratto.

**Per il CREA**

Il Direttore Generale

.....

**Per la DITTA**

Il Legale Rappresentante

.....

**Allegato 1. Elenco delle aziende associate alla DITTA (consorzio vivaistico) autorizzate alla moltiplicazione e commercializzazione delle piante e materiale di propagazione di Sweet Sicily e Early Sicily**

<i>Denominazione</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>